

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2852

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNINI, CALLERI, MAMMOLA, PAOLA MARTINELLI, FERRARA, RUBINO, ROMANI, USIGLIO, CACCAVALE, PALEARI, LAVAGNINI, TORTOLI, CHIESA, PINTO, MARIO MASINI, LODOLO D'ORIA, CIPRIANI, PERALE, STORNELLO, CARLESIMO, BECCHETTI, INNOCENZI, DI MUCCIO, ARATA, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BORTOLOSO, CASCIO, CRIMI, DOTTI, FONNESU, GODINO, LEONARDELLI, MASTRANGELI, MATAACENA, MELE, MOLINARO, OBERTI, TIZIANA PARENTI, PODESTÀ, SAVARESE, SIGONA, SPARACINO, STAJANO, TARDITI, TESO, TRAPANI, VALDUCCI

Norme sull'internazionalizzazione delle imprese e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Presentata il 10 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La promozione dell'immagine nazionale e del *made in Italy*, nel più ampio contesto dell'internazionalizzazione dell'impresa, è tema di grande rilevanza ed attualità per la nostra economia. Le previsioni più attendibili rivelano, per gli anni a venire, una continuata espansione della domanda estera, ma a ritmo progressivamente rallentato.

È dunque tempo di por mano ai rimedi, ricordando che la concorrenza internazionale è sempre più accesa, e che la crescente globalizzazione degli scambi mondiali, suggellata recentemente con la firma degli accordi di Marrakesh e l'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commer-

cio (OMC), accentuano la necessità di una riforma intesa a consentire alle imprese italiane, sempre più coinvolte in questa fase di mondializzazione delle relazioni economiche, di poter validamente competere con i concorrenti stranieri. Gli strumenti di sostegno al commercio estero devono essere aggiornati in armonia con la rapida evoluzione del settore, talché l'auspicata ottimalità della riforma suggerisce un approccio globale. Tuttavia, l'ambito del prospettato intervento impone una serie di cautele.

Alcune tra le iniziative legislative pendenti dinanzi al Parlamento sanciscono la scomparsa del Ministero per il commercio

con l'estero, quale primo passo sul cammino della ristrutturazione dell'intera materia. Una misura così drastica evoca la necessità di subordinare modifiche di struttura alla messa in opera di un periodo sperimentale di transizione. Solo a seguito di questa verifica operativa, infatti, potranno scegliersi, con concreta cognizione di causa, le soluzioni più adeguate.

Una razionalizzazione delle strutture esistenti certo si impone: personalmente reputo improcrastinabile l'accentuazione di una funzione trasversale del Ministero per il commercio con l'estero. Tale funzione dovrebbe raccogliere e coordinare le competenze dei vari dicasteri nel settore del commercio estero, e dell'internazionalizzazione dell'impresa, studiare sul campo le soluzioni ottimali e metterle in atto anche in via sperimentale. Ciò significa la creazione di gruppi di lavoro, o *task forces*, con il compito di raccordare l'attività di diversi Ministeri prima di dar corso ad accorpamenti che incidono sulla struttura del sistema.

In linea di massima, le vie più saggiamente percorribili appaiono due. O si dà vita ad un rafforzato Ministero dell'economia, in cui confluiscono competenze di più ampio respiro anche a livello di programmazione industriale e commerciale, ovvero ci si concentra nella creazione di un Ministero delle imprese, incoraggiandone la vocazione all'internazionalizzazione a seguito del progressivo smantellamento degli ostacoli agli scambi.

La prima ipotesi va esaminata con prudenza, poiché l'istituzione di un Ministero per l'economia, nel contesto dell'attuale assetto istituzionale, comporterebbe reazioni a catena anche nell'ambito dei Ministeri « strutturali », quali il tesoro, il bilancio e la programmazione economica e le finanze.

La seconda alternativa, invece, sembra più rispondente alle attuali necessità produttive del nostro Paese, in una prospettiva di sviluppo che trascende i confini dell'economia per spingersi nell'ambito generale di una politica estera orientata verso l'integrazione e la globalizzazione della comunità internazionale. In un Mini-

stero per le imprese, infatti, verrebbero a raccogliersi, in primo luogo, le problematiche che discendono dalla messa in opera dell'OMC, le misure da realizzarsi a favore della piccola e media impresa, e, in un contesto più ampio, il cuore della politica a livello europeo e mondiale, da raccordarsi con il Ministero degli affari esteri.

L'accento cadrebbe, così, su un insieme di materie che fanno perno attorno all'esercizio dell'attività imprenditoriale e alla proiezione della stessa nell'ottica di un'economia globalizzata. Libertà di commercio ed internazionalizzazione delle imprese, assieme al dovuto sostegno alle piccole e medie imprese, costituirebbero il *leit motiv* di un Ministero di cruciale importanza, capace di porsi, in primo luogo, quale punto di riferimento circa il puntuale rispetto degli impegni connessi all'accettazione dell'OMC e, più in generale, circa l'identificazione e soluzione dei problemi tecnici, giuridici e politici derivanti dalla piena attuazione del trattato di Maastricht.

Questa problematica più generale viene solo in parte affrontata nella presente proposta di legge, ove si contempla, in linea principale, la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), accompagnata, tuttavia, da alcune misure di internazionalizzazione delle imprese. Si segnala, in primo luogo, l'articolo 2 della proposta, portante norme sulla riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione. In particolare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si dispone l'adozione di provvedimenti del Governo relativi alla costituzione di un ufficio nazionale incaricato dei rapporti con l'OMC, alla costituzione del Consiglio nazionale per l'esportazione e al riordino delle funzioni di controllo sui prodotti ortofrutticoli previste dal regolamento CEE n. 450/85.

Quanto all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), la proposta ne ribadisce il ruolo di perno attorno al quale ruota l'intero sistema della promozione del prodotto italiano all'estero e della internazionalizzazione dell'impresa. I principali Paesi esportatori posseggono organizzazioni sostanzialmente omologhe rispetto

all'ICE, anche se di natura diversa e con caratteristiche non sempre assimilabili a quelle del modello nostrano.

L'attività dell'ICE ha suscitato numerose critiche. Già il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, della legge 28 ottobre 1994, n. 600, contenente disposizioni urgenti per assicurarne il funzionamento, gettava le basi per una ristrutturazione dell'Istituto prodromica ad una compiuta riforma dello stesso.

La necessità di ultimazione della riforma è improcrastinabile per completare il processo di trasformazione e miglioramento già in corso. I problemi dell'internazionalizzazione delle imprese sono urgenti e la concorrenza internazionale non consente soste. Specie le piccole e medie imprese necessitano di un aggiornato quadro normativo, cui devono accompagnarsi efficaci interventi di sostegno. A tal fine si rileva imprescindibile l'opera continuativa dell'ICE, rinnovata ed efficiente, quale più agevole intervento nell'agone della concorrenza globale.

Già nella riforma dell'ICE è disposta l'adozione di alcune norme suscettibili di trasposizione nel contesto della preannunciata riforma generale. Ecco perché il presente progetto possiede un valore aggiunto nell'ottica sopra accennata, caratterizzandosi quale « tela di fondo » della riforma secondo le linee guida in appresso riasunte.

La collaborazione tra gli organi pubblici e il mondo imprenditoriale deve considerarsi pregiudiziale al successo di ogni progetto di riforma. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei servizi da rendersi dall'ICE, specie, ma non solo, a favore delle piccole e medie imprese è permeata di pubblico interesse, in quanto proprio questi realizzano un valore generale dell'economia italiana e una vocazione verso l'internazionalizzazione delle imprese nel cui ambito l'interesse di singoli operatori può collocarsi solo in maniera condizionatamente, od occasionalmente, protetta.

Ne segue, come sancito dall'articolo 1, che la promozione del commercio estero e la internazionalizzazione delle imprese co-

stituiscono una funzione pubblica, talché la corretta veste dell'ICE rimane, come disposto dall'articolo 3, quella dell'ente pubblico. Solo taluni servizi resi a favore di singoli soggetti utilizzatori possono essere previsti in un'ottica di mercato assolutamente concorrenziale e dietro equa e ragionevole remunerazione. In questo contesto, può contemplarsi la creazione di società a norma del codice civile, con partecipazione anche mista. Lo stesso dicasi, con le varianti del caso, circa la partecipazione a consorzi e/o a raggruppamenti di natura più o meno istituzionalizzata.

Fatta salva la natura di ente pubblico dell'ICE, la proposta di legge dispone l'adozione di metodi e tecniche gestionali ispirati a modelli imprenditoriali di marca civilistica. L'Istituto è munito di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e le sue funzioni tipiche consistono nella incentivazione, assistenza, consulenza, informazione e promozione circa il processo di esportazione delle produzioni italiane e di internazionalizzazione dell'impresa (ancora articolo 3).

L'articolo 4 definisce i rapporti tra il Ministro del commercio con l'estero e l'ICE, riservando al Ministero il compito di indicare gli obiettivi di indirizzo politico ed economico, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, e prevedendo che l'ICE elabori un piano programmatico triennale con articolazione delle diverse funzioni e con inclusione di un piano economico-finanziario, suddiviso per annualità. Il piano prevede altresì la ripartizione di massima, per settore di attività, del contributo finanziario ricevuto dallo Stato, che forma oggetto di un accordo triennale di programma da stipularsi tra il Ministro e l'Istituto.

Gli organi dell'Istituto sono il presidente, il consiglio direttivo composto da 4 membri, l'amministratore delegato, il comitato consultivo per l'internazionalizzazione dell'impresa composto da 15 membri, ed il collegio dei revisori (articolo 5).

L'articolo 6 determina la struttura organizzativa dell'Istituto nonché gli obiettivi generali da perseguire nella logica di strategico decentramento e mercato radi-

camento sul territorio. L'Istituto opera attraverso uffici e sedi in Italia e all'estero, con l'intento di facilitare, anche sotto il profilo geografico e logistico, la messa a disposizione di servizi integrati a favore delle imprese, con riduzione allo stretto necessario di ogni formalità burocratica e con creazione di sportelli unici capaci di produrre offerte comprendenti anche « pacchetti » di natura finanziaria e assicurativa.

La collocazione delle diverse sedi ICE in Italia e all'estero è parte integrante di un piano strategico che deve rispondere a criteri di utilità, funzionalità e massimo rendimento. Gli stessi criteri sono previsti per la chiusura, apertura e ricollocazione delle sedi ICE sul territorio nazionale e straniero. Inoltre, nel perseguimento di ovvie sinergie, l'Istituto si collega, anche a livello regionale, con i vari soggetti pubblici operanti nel campo del commercio estero e dell'internazionalizzazione dell'impresa, anche in ossequio al disposto dell'articolo 23, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Sempre a livello regionale, è altresì contemplata la possibilità di raggruppamento dei soggetti pubblici mediante la partecipazione degli stessi a consorzi, enti e società comuni, nonché la predisposizione di attività concertate tramite la stipulazione di accordi di programma. Lo stesso dicasi, con le varianti del caso, per quanto riguarda l'estero, dove il coordinamento dovrà essere realizzato con le camere di commercio italiane all'estero e, in ottica più generale, con le rappresentanze diplomatiche italiane. In quest'ultimo caso, fatta salva la rispettiva autonomia gestionale ed organizzativa, è previsto il perseguimento di un'attività coordinata, intesa al conseguimento di sinergie attraverso il regolare scambio di informazioni e la preordinazione di una razionale divisione di compiti.

Nel contesto di questa problematica, si prevede altresì, in attuazione del disposto dell'articolo 4, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la creazione di comitati re-

gionali di coordinamento per l'esportazione e l'internazionalizzazione dell'impresa.

Questi comitati operano in forma semplificata per quanto concerne la messa in opera di un'azione combinata dei soggetti impegnati in programmi promozionali regionali da realizzarsi all'estero. Tale risultato può essere conseguito tramite lo strumento della conferenza di servizi cui partecipano tutte le amministrazioni interessate esprimendo *in loco* il loro assenso. Si evita in tal modo la laboriosa ricerca di molteplici approvazioni individuali, da ottenersi successivamente mediante il pellegrinaggio presso le sedi dei vari ministeri.

Si dispone, da ultimo, che le sedi e gli sportelli all'estero abbiano natura di agenzia governativa e debbano, come tali, essere notificati all'autorità del Paese ospitante.

A norma dell'articolo 7, il rapporto di lavoro è regolato da accordi aziendali di diritto privato, stipulati dal Presidente dell'ente e dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'articolo 8 detta le norme finanziarie, contabili e di bilancio riguardanti l'Istituto. Il finanziamento proviene principalmente dallo Stato, ma sono contemplati anche proventi per servizi speciali resi a favore delle imprese, associazioni o raggruppamenti individualmente considerati. I bilanci dell'Istituto devono essere redatti in modo chiaro, corretto e veritiero al fine di agevolare il giudizio sulla gestione e sull'eventuale responsabilità dei soggetti preposti alla stessa, e sono soggetti a certificazione nei modi e nelle forme previste dalla normativa di riferimento in tema di gruppi, società ed impresa. È altresì previsto che l'Istituto goda di un regime di esenzione fiscale.

L'articolo 9 dispone che il controllo sulla gestione finanziaria sia esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259, mentre l'articolo 10 detta le disposizioni finali.

Questi sono i punti principali di una riforma dell'ICE che costituisce, come già precisato, il cuore di una disciplina più ampia in tema di internazionalizzazione delle imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Riforma dell'Istituto nazionale
per il commercio estero).*

1. La presente legge ha per oggetto la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di seguito definito « Istituto », nel contesto di una riforma del comparto del commercio estero e della promozione dell'internazionalizzazione delle imprese, quali strumenti di una moderna politica industriale e commerciale, anche a seguito dell'adesione da parte dell'Italia, all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

2. La riforma intende dar vita ad un sistema integrato di rilancio e potenziamento dell'attività imprenditoriale nel settore degli scambi con l'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese, di seguito definito « Settore dell'internazionalizzazione » anche tramite il coordinamento delle funzioni dei soggetti pubblici colà operanti, delle modalità di intervento di ciascuno di essi, e promuovendo i necessari mutamenti a livello organizzativo e strutturale.

3. Obiettivo primario della riforma del Settore dell'internazionalizzazione è quello di ottimizzare i servizi pubblici, armonizzandoli con le esigenze delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, anche a carattere artigianale, nonché dei loro consorzi ed aggregazioni associative e territoriali, di seguito collettivamente definite « Imprese ».

4. La promozione del commercio estero e della internazionalizzazione delle imprese, costituiscono una funzione pubblica, svolta dal Governo in collaborazione con le regioni, con gli enti di settore e con gli organismi più rappresentativi dei comparti produttivi.

ART. 2.

(Riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione).

1. Al fine di migliorare l'operatività degli organismi deputati alla promozione e al sostegno del settore dell'internazionalizzazione nonché di assicurare il più stretto coordinamento tra di essi, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di seguito denominato « Ministro », provvede:

a) alla costituzione di un apposito ufficio nazionale incaricato dei rapporti con l'OMC;

b) alla costituzione ed alla definizione delle funzioni consultive del Consiglio nazionale per l'esportazione, presieduto dal Ministro per il commercio con l'estero o da un Sottosegretario all'uopo delegato, del quale fanno parte rappresentanti delle amministrazioni statali competenti e delle regioni, delle organizzazioni imprenditoriali industriali, agricole, commerciali, artigiane, bancarie, assicurative, nonché dell'Unione tra le camere di commercio, degli enti fieristici, delle organizzazioni sindacali ed esperti del settore;

c) al riordino delle funzioni di controllo sui prodotti ortofrutticoli, previste dal regolamento (CEE) n. 450/85 della Commissione, del 21 febbraio 1985, procedendo al più ampio decentramento ed alla valorizzazione dell'autocertificazione da parte dei produttori, al riconoscimento e abilitazione alla certificazione di enti e organismi interessati, all'adozione di un marchio di qualità per la filiera delle produzioni certificate, all'armonizzazione dei criteri applicativi delle caratteristiche e norme di qualità.

ART. 3.

(Natura giuridica, ordinamento e funzioni dell'Istituto per il commercio estero).

1. L'Istituto ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare l'esportazione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, adottando criteri di efficienza ed economicità, in esecuzione degli accordi di programma triennali conclusi con il Ministro, di cui all'articolo 4.

2. L'Istituto ha natura di ente pubblico senza finalità di lucro ed ha la propria sede legale in Roma.

3. L'attività dell'Istituto è caratterizzata da efficienza operativa e modalità di gestione ispirate a modelli aziendali e privatistici.

4. In coerenza con le disposizioni della presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono organicamente definiti e disciplinati dallo statuto (di seguito denominato lo « Statuto »), che verrà predisposto dal comitato direttivo ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Competono all'Istituto funzioni di incentivazione, assistenza, consulenza, informazione e promozione nel settore dell'internazionalizzazione, con particolare riferimento alla formazione manageriale e professionale, alla diffusione dell'immagine nazionale e del prodotto italiano nel mondo, alla distribuzione all'estero di beni e servizi italiani, nonché alla promozione di iniziative imprenditoriali e di investimenti stranieri in Italia, anche mediante programmi di formazione, addestramento e familiarizzazione del personale estero con la realtà economica e giuridica del nostro Paese e con la tradizione culturale dello stesso. Nei programmi di

formazione e addestramento l'Istituto si avvale dell'apporto di università e di altri istituti culturali e professionali pubblici e privati.

6. È compito dell'Istituto:

a) agevolare i processi di radicamento delle Imprese sui mercati esteri attraverso la costituzione di reti di penetrazione commerciale e l'insediamento di organizzazioni produttive e distributive *in loco*, raccomandando alle Imprese il mantenimento di adeguati livelli di scorte, nonché la predisposizione di efficienti servizi di garanzia ed assistenza dopo-vendita;

b) stimolare ipotesi di *joint ventures* ed interscambio di natura industriale, commerciale e tecnologica con imprese straniere;

c) approfondire la ricerca all'estero di fonti di approvvigionamento di beni e servizi strategici per le Imprese;

d) attuare una politica di promozione degli investimenti stranieri e dell'insediamento di imprese estere in Italia.

ART. 4.

(Rapporti tra Ministro ed Istituto. Programmazione e accordo triennale di programma).

1. L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro il quale la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge e dallo Statuto.

2. Ferma restando la vigilanza del Ministro, l'Istituto gode della più ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, patrimoniale, contabile ed operativa, ed i suoi atti, ad eccezione di quelli espressamente indicati dalla presente legge, non sono soggetti ad approvazione ministeriale.

3. Il potere di indirizzo politico e programmatico spetta al Ministro, il quale indica gli obiettivi generali, settoriali e di mercato, in un quadro di coerenza con la politica economica perseguita dal Governo, tenendo nel debito conto le autonomie

regionali e le realtà decentrate che caratterizzano l'assetto del Paese. Rientra tra questi obiettivi la riunione in un unico contesto di tutti gli interventi, compresi quelli di natura assicurativa e finanziaria, a sostegno del Settore dell'internazionalizzazione, con lo scopo ultimo di ridurre al minimo le incombenze burocratiche e le formalità amministrative a carico delle Imprese, ponendo a disposizione delle stesse, su base delocalizzata, sportelli unici, quali fonti di offerta di servizi integrati sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

4. Tenuto conto degli obiettivi di indirizzo politico ed economico stabiliti dal Ministro, l'Istituto, previa consultazione con le categorie interessate, elabora ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano programmatico avente tra l'altro ad oggetto:

a) il quadro degli obiettivi, con l'indicazione dei mezzi, dei costi e dei tempi necessari al conseguimento degli stessi;

b) le modalità organizzative più appropriate al fine suddetto, con particolare riferimento alla collocazione, soppressione ed eventuale spostamento o accorpamento di sedi ed uffici in Italia ed all'estero;

c) il sistema di tariffazione;

d) la politica del personale;

e) il piano economico finanziario suddiviso per annualità, con precisazione della ripartizione di massima, per settori di attività, del contributo finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

5. Il piano programmatico forma oggetto di un accordo di programma di durata triennale, da stipularsi tra il Ministro e l'Istituto, nel quale risulta indicata, in particolare, l'entità del contributo finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). In caso di ritardo nella conclusione dell'accordo triennale di programma, il funzionamento dell'Istituto viene garantito attraverso l'esercizio provvisorio in base al bilancio relativo all'anno precedente.

6. Il potere di controllo sull'Istituto spetta al Ministro, il quale lo esercita nelle seguenti forme:

a) al termine di ciascun anno verifica, riferendone al Governo e al Parlamento, che l'Istituto abbia adempiuto agli impegni assunti nell'accordo di programma, conseguendo gli obiettivi colà previsti. La verifica si basa sulla relazione dell'Istituto, preparata e trasmessa al Ministro assieme al bilancio preventivo, a quello consuntivo e ad un bilancio riclassificato, avente ad oggetto l'attività svolta nell'esercizio scaduto e nell'intero triennio, alla data di scadenza dello stesso. La relazione deve precisare lo stato di attuazione dei programmi ed il rapporto tra i costi sostenuti e i risultati conseguiti;

b) approva le delibere del consiglio direttivo relative al bilancio preventivo e consuntivo e, qualora non previste nel piano triennale, le delibere aventi ad oggetto l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili, partecipazioni in consorzi, società ed altri enti strumentali all'attività dell'Istituto, come previsto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c). Fatta salva la facoltà di richiedere chiarimenti per una sola volta, l'approvazione del Ministro deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento delle delibere o dei chiarimenti. Se entro tale termine non sopravviene un motivato diniego le delibere si intendono approvate.

ART. 5.

(Organi dell'Istituto).

1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio direttivo, l'amministratore delegato, il Comitato consultivo per l'internazionalizzazione delle imprese (« Comitato consultivo ») ed il collegio dei revisori. Tutti i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. I loro compensi, ad eccezione di quello dell'amministratore delegato, sono determinati con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presidente, scelto tra persone di riconosciuta professionalità, competenza ed esperienza nel Settore dell'internazionalizzazione è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro. Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio direttivo e sovrintende all'attività dell'Istituto.

3. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da quattro consiglieri. I consiglieri, scelti tra esperti di riconosciuta qualificazioni e nel settore, sono nominati dal Ministro. Il consiglio direttivo determina gli indirizzi operativi dell'attività dell'Istituto, predispone il piano programmatico triennale e ne controlla l'attuazione adottando a tal fine gli opportuni provvedimenti e curando, se del caso, gli eventuali aggiustamenti annuali.

4. L'amministratore delegato, scelto tra persone di accertata esperienza manageriale, è nominato dal consiglio direttivo su proposta del presidente. L'amministratore delegato, assunto con contratto dirigenziale di diritto privato che ne determina il compenso, cura la realizzazione degli scopi dell'Istituto, è integralmente responsabile dell'attività di gestione ed attua le delibere del consiglio direttivo, al quale partecipa con voto consultivo, operando su delega dello stesso.

5. Il Ministro nomina il Comitato consultivo ed il presidente dello stesso. Il Comitato consultivo è composto da quindici membri, tra cui il presidente nominato dal Ministro, nonché il presidente dell'ICE, quale membro di diritto munito di voto. I quindici membri da nominarsi da parte del Ministro sono scelti tra:

a) esperti di riconosciuta qualificazione scientifica e professionale;

b) presidenti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese anche a carattere artigianale;

c) presidenti delle categorie maggiormente interessate all'esportazione;

d) esponenti dei settori del credito e delle assicurazioni;

e) presidenti di camere di commercio, consorzi per l'esportazione o enti fieristici. Il Comitato consultivo adotta un proprio regolamento organizzativo da sottoporsi all'approvazione del Ministro. L'Istituto assicura le condizioni per il funzionamento del Comitato consultivo. Gli emolumenti dei membri del Comitato consultivo sono a carico del bilancio dell'Istituto. Il Comitato consultivo contribuisce alla definizione delle strategie operative dell'Istituto, rendendo parere obbligatorio sul piano triennale, sui bilanci preventivi e consuntivi, sull'istituzione e soppressione di sedi in Italia ed all'estero, nonché su tutte le questioni allo stesso sottoposte dal consiglio direttivo.

6. Il collegio dei revisori, nominato dal Ministro, svolge le funzioni previste per i sindaci a norma del codice civile, ed è composto da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori dei conti e da un presidente di sezione in servizio della Corte dei conti, cui spetta la funzione di presidente. I revisori dei conti partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo.

ART. 6.

(Struttura organizzativa dell'Istituto).

1. L'Istituto opera attraverso sedi all'estero ed uffici decentrati in Italia, con l'intento di facilitare, anche sotto il profilo geografico e logistico, la messa a disposizione di servizi integrati a favore delle Imprese.

2. La presenza dell'Istituto, sia in Italia sia all'estero, deve rispondere ad una logica di strategico decentramento delle attività, di marcato radicamento sul territorio e di coordinamento dei diversi soggetti operanti nel settore, nel rispetto di

direttive aventi i seguenti obiettivi generali:

a) ottimizzazione del numero di sedi ed uffici, se del caso anche tramite soppressione o accorpamento degli stessi, secondo criteri da indicarsi nel piano programmatico triennale;

b) partecipazione ad accordi orientativi od operativi con soggetti pubblici, tra cui le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti fieristici, nonché di convenzioni particolari, anche in forma consortile, con soggetti pubblici, privati, o misti, già esistenti ovvero da costituirsi, per lo svolgimento di specifiche attività;

c) creazione di società, previa autorizzazione del Ministro, aventi finalità strumentali e complementari al conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, con soggetti pubblici, privati o misti, anche stranieri. Nel caso di partecipazione a società comprendenti soci stranieri non appartenenti all'Unione europea, l'autorizzazione del Ministro è concessa di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri;

d) creazione presso l'Istituto o presso gli uffici decentrati dello stesso o, se del caso, presso i soggetti di cui alla lettera b) di sportelli, o centri, integrati e polifunzionali, atti a fornire un servizio globale di informazione e di sostegno al Settore dell'internazionalizzazione, comprendente, tra l'altro, l'offerta di servizi assicurativi e finanziari ritagliati a questo specifico scopo. A questi centri competerà altresì di operare come soggetti intermediari per facilitare, anche mediante l'opportuna informazione, l'accesso delle Imprese ai fondi strutturali dell'Unione europea;

e) istituzione, in attuazione del disposto dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di Comitati regionali di coordinamento per l'esportazione e l'internazionalizzazione delle imprese, di seguito denominati « Comitati regionali ». I

Comitati regionali, da costituire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono convocati e presieduti dal Presidente della regione o dal suo assessore delegato. Fanno parte del Comitato regionale sette rappresentanti indicati dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative delle imprese, un rappresentante del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, nonché i rappresentanti designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero del commercio con l'estero, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero del tesoro e dall'Istituto. Il Comitato regionale coordina, in coerenza con le direttive ministeriali e con il piano triennale dell'Istituto, i programmi promozionali regionali e le iniziative locali proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dai loro centri regionali; verifica gli obiettivi delle iniziative sui mercati esteri promosse a livello locale, integrando il piano di attività promozionali triennale dell'Istituto con le azioni di sostegno indirizzate alle specifiche e tipiche produzioni regionali; sollecita ed agevola la stipulazione di apposite convenzioni tra l'Istituto e gli enti interessati alla realizzazione di specifiche iniziative intese a valorizzare i distretti industriali ed i bacini produttivi di rilevanza regionale. Qualora, nel corso dell'attività di coordinamento, l'esame dei progetti e delle iniziative sia previsto in uno specifico ordine del giorno che richiami l'impiego dello strumento della conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le deliberazioni del Comitato regionale, se ed in quanto concordate tra tutte le amministrazioni intervenute, saranno sostitutive dei nulla osta e del benestare attualmente necessari per le iniziative regionali da realizzarsi all'estero;

f) raggruppamento, sempre a livello regionale, dei soggetti pubblici operanti nel settore, mediante la partecipazione degli stessi a consorzi, enti o società comuni,

ovvero la predisposizione di attività concertate tramite la stipulazione di accordi di programma.

3. Funzione principale della presenza all'estero dell'Istituto è la promozione, assistenza e raccolta di informazioni a favore delle imprese italiane. Tale presenza dovrà razionalizzarsi e potenziarsi nel rispetto dei seguenti principi:

a) creazione, dove il mercato esistente o potenziale lo richieda, di nuove sedi od uffici e soppressione od accorpamento di quelli reputati non più strategici, in esecuzione di un disegno preordinato e contemplato nel piano programmatico triennale;

b) realizzazione di un coordinamento con le camere di commercio, italiane all'estero da potenziarsi, laddove le stesse ricevano un contributo di natura pubblica, mediante la presenza di una persona designata dall'Istituto nell'organico direttivo delle stesse;

c) raggruppamento delle sedi e degli uffici dell'Istituto, in un funzionale contesto logistico, assieme alle altre istituzioni pubbliche italiane collocate all'estero, privilegiando, laddove possibile, le sedi indicate o messe a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche italiane;

d) perseguimento, pur nella salvaguardia della rispettiva autonomia gestionale ed organizzativa, di un'attività coordinata intesa al conseguimento di sinergie attraverso il regolare scambio di informazioni e la preordinazione di una razionale divisione di compiti;

e) utilizzazione, anche in via sperimentale e con oculata strategia, di strutture aventi carattere di reversibile flessibilità, quali sportelli, recapiti e corrispondenti operanti all'estero;

f) prestazione, anche tramite società separate costituite a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c), di servizi speciali a favore di utenti pubblici e privati, con facoltà di applicare tariffe, fissate a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), atte a

generare proventi come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b).

4. Le sedi, gli uffici e gli sportelli all'estero dell'Istituto sono uffici di rappresentanza, hanno natura di agenzia governativa e come tali devono essere notificati alle autorità del Paese ospitante dalle rappresentanze diplomatiche italiane.

ART. 7.

(Personale e rapporti di lavoro).

1. L'Istituto adotta tutte le misure funzionali al proprio disegno organizzativo e ad una moderna politica del personale e gestione del rapporto di lavoro, anche al fine di valorizzare le risorse umane, i percorsi di carriera e la formazione dei dipendenti, assicurando nel contempo efficienza ed economicità di gestione.

2. Il rapporto di lavoro del personale è regolato da accordi aziendali di diritto privato, stipulati dal Presidente dell'Istituto e dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300. Il trattamento economico fa riferimento a quello previsto negli accordi collettivi di lavoro del settore privato dell'industria, del commercio o dei servizi che presenta maggiore analogia con la natura e le finalità dell'Istituto da individuarsi a norma dello Statuto, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono devolute al giudice ordinario.

3. A seguito di valutazione degli specifici requisiti di professionalità, delle caratteristiche della sede estera di temporanea destinazione e degli obiettivi ad essa assegnati, il consiglio direttivo determina il trattamento economico accessorio spettante al proprio personale per i servizi svolti all'estero. Tale determinazione tiene conto, come limite massimo, del corrispondente trattamento goduto dai dipendenti del Ministero degli affari esteri fino alla qualifica di consigliere presso la rappre-

sentanza diplomatica. Il consiglio direttivo stabilisce le tabelle, i criteri di calcolo e di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto e quelle riservate al personale del Ministero degli affari esteri e determina annualmente tutte le altre eventuali maggiorazioni accessorie, quali i carichi di famiglia, di prima sistemazione, di rientro, di viaggio, di trasloco e di contributo abitazione. Il trattamento economico accessorio del personale dell'Istituto all'estero è regolato dalla stessa normativa fiscale e contributiva applicabile al personale del Ministero degli affari esteri. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati previa consultazione delle rappresentanze sindacali.

ART. 8.

(Norme finanziarie, contabili e di bilancio).

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) un contributo annuale fisso, a carico dello Stato, a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero per il commercio con l'estero, per spese di funzionamento dell'Istituto;

b) un contributo statale annuale per l'attività promozionale, commisurato a quanto previsto nel piano economico-finanziario oggetto dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 5. I fondi così destinati non utilizzati nell'anno di riferimento potranno essere impiegati, per la stessa finalità promozionale, anche negli anni successivi;

c) i proventi ricevuti dall'Istituto quali corrispettivi per i servizi speciali prestati agli utenti, siano essi pubblici o privati, ovvero derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Istituto ai sensi della presente legge;

d) gli utili delle società e consorzi costituiti a norma dell'articolo 6, comma 2, lettere c) e f);

e) ogni altro provento di natura patrimoniale o di esercizio, anche derivante da progetti speciali.

2. La gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto, improntata alla più ampia autonomia, si svolge nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di impresa, nei limiti di compatibilità delle stesse con la natura e le funzioni dell'Istituto.

3. I bilanci dell'Istituto devono essere redatti in modo chiaro, corretto e veritiero al fine di agevolare il giudizio sulla gestione e sulle eventuali responsabilità dei soggetti preposti alla stessa. I bilanci sono soggetti a certificazione nei modi e nelle forme previste dalla normativa di riferimento in tema di gruppi di società e di imprese.

4. L'attività posta in essere dall'Istituto non ha natura di attività commerciale. Essa non è soggetta ad IVA né ad imposte sul reddito o patrimoniali di qualsivoglia natura. Questo regime di esenzione decorrerà dall'entrata in vigore della presente legge, ma non si darà corso ad alcun recupero o rimborso in rapporto a quanto già maturato a carico dell'Istituto a titolo di imposte antecedentemente dovute.

ART. 9.

(Controllo sulla gestione finanziaria).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto viene esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. Sono abrogati la legge 18 marzo 1989, n. 106, e il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dello Statuto di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, cessa di avere efficacia il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

3. La legge 16 marzo 1976, n. 71, continua ad applicarsi sino all'esaurimento dei programmi finanziari a valere sugli stati di previsione della spesa per gli anni sino al 1995 compreso.

4. L'Ufficio commissariale di cui al decreto-legge 23 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1994, n. 600, resta in carica fino alla nomina degli organi previsti dall'articolo 5 della presente legge.

